

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 035/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 27 ottobre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Daniele Cantini – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

**1. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. GUARNA ENRICO SEGUITO GARA FOGGIA/AKRAGAS DEL 09.10.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 48/DIV del 10.10.2016)

La C.S.A., sentito l'arbitro in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Foggia Calcio di Foggia riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL'A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. RINALDI MICHELE SEGUITO GARA GUBBIO/MACERATESE DEL 15.10.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S. Gubbio di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELL'A.S. GIANA ERMINIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE FINO AL 31.12.2016 E AMMENDA € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. COLOMBO ANGELO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VIOTTI SERGIO,**

**SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/VITERBESE CASTRENSE DEL 16.10.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S. Giana Erminio di Gorgonzola (Milano) riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Colombo Angelo fino al 30.11.2016. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DEL CALC. KOSNIC JEVREM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/URBS REGGINA 1914 DEL 16.10.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016)

La C.S.A., sentito l'arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Kosnic Jevrem. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Publicato in Roma il 27 ottobre 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio